

**TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE**

**Il Giudice Designato
Dott. Cesare Massetti**

Sull'azione civile contro la discriminazione (art. 702 bis c.p.c., art. 28 D.L.vo n. 150/2011, art. 44 D.L.vo n. 286/1998, art. 4 D.L.vo n. 215/2003) proposto dalla FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL'UOMO ONLUS e dall'A.S.G.I – ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE nei confronti del COMUNE DI CHIARI;

letti gli atti del procedimento;

sentite le parti all'udienza tenutasi il 5 aprile 2012;

a scioglimento della riserva formulata nel corso di tale udienza;

premesso che le associazioni ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 29476 del 26 settembre 2011, in base alla quale *“nell'ambito della documentazione necessaria ai fini della pubblicazione di matrimonio deve necessariamente essere presentata dallo straniero interessato al procedimento amministrativo la documentazione prevista dall'art. 5 c. VIII del D.L.vo n. 286/1998 (permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità). In caso di mancata presentazione del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno l'adempimento richiesto dovrà essere rifiutato con espressa menzione dell'art. 5 c. VIII del D.L.vo n. 286/1998. E' inoltre fatto obbligo all'operatore comunale di segnalare immediatamente al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine la presenza negli Uffici U.R.P. del Comune di stranieri non regolarmente soggiornanti nel Paese, da denunciare per il reato di cui all'art. 10 bis del D.L.vo n. 286/1998 con i conseguenti provvedimenti”*, assumendo la contrarietà della previsione comunale

alla sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 2011 e la sussistenza di una discriminazione;

premessi che il Comune convenuto ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti, ha richiamato l'art. 6 del D.L.vo n. 286/1998, oltre che l'obbligo di segnalazione, e ha comunque criticato la sentenza n. 245 del 2011 della Corte Costituzionale;

rilevato come, ad avviso dello scrivente, il ricorso sia fondato;

rilevato come, per quanto concerne la legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti, si possa osservare quanto segue:

– tale legittimazione si fonda sul disposto dell'art. 5 D.L.vo n. 215/2003 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e, in particolare, sull'u.c. della suddetta norma, che abilita le associazioni di cui allo speciale elenco ad agire in caso di discriminazione "collettiva", cioè laddove non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione, proprio come è indiscutibilmente nel caso di specie;

– a nulla vale osservare, come fa il Comune, che il D.L.vo n. 215/2003 si riferisce soltanto alle discriminazioni per ragioni di razza o di origine etnica, parendo intima la connessione con il procedimento di discriminazione ex artt. 43 – 44 D.L.vo n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come si evince dalla clausola di salvezza contenuta nell'art. 2 c. II D.L.vo n. 215/2003 (*"E' fatto salvo il disposto dell'art. 43 c. I e II del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ..."*);

– né ha maggior pregio l'argomento in base al quale la discriminazione collettiva troverebbe possibilità di tutela esclusivamente nella materia del lavoro (tale argomento poggia, da un lato, sull'elencazione delle "aree" di cui all' art. 3 D.L.vo n. 215/2003 e, dall'altro lato, sulla lettera dell'art. 44 c. X D.L.vo n. 286/1998), avendo l'art. 28 D.L.vo n. 150/2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di

cognizione ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009 n. 69 ...), unificando la disciplina delle varie ipotesi di discriminazione, inserito la previsione secondo cui, nei casi di discriminazione collettiva, il piano di rimozione è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente, laddove l'impiego del vocabolo "ente" lascia desumere che potrebbe anche non trattarsi di un'"organizzazione" sindacale;

- valga, del resto, la previsione di cui all'art. 6 par. 2 della direttiva CE 200/43, secondo cui in sede di ricezione della direttiva *de qua* non sarebbe comunque possibile una riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già previsto dal legislatore nazionale;

rilevato come, per quanto concerne il merito del giudizio, si possa osservare quanto segue:

- la natura discriminatoria del provvedimento è piuttosto eclatante alla luce della contrarietà dello stesso alla sent. n. 245 del 2011 della Corte Costituzionale, che infatti ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116 c. I c.c., come modificato dall'art. 1 c. XV della L. 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole "*nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano*";

- a nulla vale sostenere, come in tesi del Comune convenuto, che l'ordinanza sindacale impugnata non si riferisce all'art. 116 c.c. (e, quindi, di riflesso, che la medesima ordinanza non si riferisce alla sentenza n. 245 del 2011 della Corte Costituzionale), giacché nel momento in cui, ai fini delle pubblicazioni matrimoniali, s'impone l'obbligo della presentazione di un titolo di soggiorno, si finisce così per impedire la celebrazione del matrimonio allo straniero che ne sia privo, proprio in antitesi alla pronuncia di incostituzionalità;

- e, analogamente, non merita condivisione la critica rivolta a tale pronuncia dalla difesa del Comune, posto che la norma, una volta che è dichiarata costituzionalmente illegittima, viene espunta dall'ordinamento, di talché non vi più spazio per reintrodurla, neanche in maniera surrettizia;

lm

– inoltre, non appare significativo il richiamo all’art. 6 D.L.vo n. 286/1998, secondo cui *“i documenti inerenti al soggiorno di cui all’art. 5 c. VIII devono essere esibiti agli ufficiali della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”*, giacchè – a parte il fatto che la stessa norma fa eccezione per i provvedimenti inerenti agli *“atti di stato civile”* – è dirimente l’osservazione che le pubblicazioni matrimoniali non implicano il rilascio di alcuna *“autorizzazione”*, ma semplicemente integrano una forma di *“pubblicità – notizia”*;

– viceversa, la disposizione secondo cui l’operatore comunale è obbligato a segnalare all’autorità di polizia locale ovvero all’autorità pubblica sicurezza la presenza negli uffici di uno straniero non in regola con il permesso o con la carta di soggiorno appare scevra di profili discriminatori, in quanto semmai coerente con il precetto penale (art. 361 c.p.). D’altro canto, secondo il testo dell’ordinanza, la denuncia di reato viene effettuata non già dall’operatore comunale, bensì dall’autorità di polizia locale ovvero dall’autorità di pubblica sicurezza che riceve la segnalazione inviata dall’operatore comunale; e se rispetto all’incaricato di pubblico servizio (quale è l’operatore comunale) si può ipotizzare una restrizione dell’obbligo di denuncia alle sole ipotesi di fatti penalmente rilevanti di cui egli abbia avuto conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, viceversa, rispetto all’ufficiale o agente di polizia giudiziaria (quale è l’appartenente all’autorità di polizia locale ovvero all’autorità di pubblica sicurezza), una tale limitazione non ha pregio, posto che l’ufficiale o agente di polizia giudiziaria si considera in servizio permanente;

rilevato come, a norma dell’art. 28 c. VII del D.L.vo n. 150/2011, sia utile la pubblicazione del presente provvedimento, per una sola volta e a spese del Comune convenuto, sul quotidiano *“La Repubblica”*;

rilevato come le spese di lite seguano la soccombenza e possano liquidarsi come in dispositivo



PQM

– accoglie il ricorso e, per l'effetto, ritenuta la natura discriminatoria dell'ordinanza sindacale impugnata, ordina al Comune di Chiari di revocarla o di modificarla in armonia con le statuizioni contenute nella presente pronuncia;


– ordina la pubblicazione del presente provvedimento, per una sola volta e a spese del Comune convenuto, sul quotidiano "La Repubblica";

– condanna il Comune convenuto a rifondere alle associazioni ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00= oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Brescia, li 11 aprile 2012.

Il G.D.



depositato in Cancelleria
17 APR 2012
Superiore Tribunale di Brescia
Anno 2012

